Audizione 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato

Relazione del Dr. Vincenzo Defilippis¹

Illustrissimo Presidente e Illustrissimi Senatori.

Desideri innanzitutto ringraziarvi per l'invito rivoltomi ad illustrare l'opinione della FEAMC e a portare la mia esperienziale professionale in ordine al Disegno di Legge n. 2801 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

Il testo affronta due tematiche rilevanti per i pazienti e per i medici e gli operatori sanitari tutti: il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento.

Il consenso informato, già ben definito dal parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 20 luglio 1992 ("Informazione e consenso all'atto medico"), trova nuova e prima giuridica definizione nel testo licenziato dalla Camera. Tuttavia appare opportuno – in analogia a quanto già richiesto in audizione il 17 maggio us dalla FNOMCeO – che sia normato il consenso informato, così come declinato nella Sentenza n.438/2008 della Corte Costituzionale, come modalità abituale di buona pratica clinica ed espressione ordinaria della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico in ogni contesto sanitario, e non soltanto in riferimento alle DAT. La prescrizione di informazioni mediche chiare, esaustive, comprensibili, adeguate alla preparazione culturale del paziente gioverebbe a evitare "errori" di comprensione e di autodeterminazione da parte del paziente.

Andrebbe, quindi, precisato se l' esenzione da responsabilità civile e penale del medico (di cui all'art.1, co 6) valga sempre ovvero anche quanto insorgano complicanze prevedibili e non prevenibili o non emendabili in seguito a

¹ Direttore UOC Rischio Clinico e Qualità – Medicina Legale della ASL Bari e Presidente della Federazione Europea delle Associazioni Mediche Cattoliche (FEAMC)

trattamento a cui il paziente abbia reso pieno consenso informato, non solo in seguito a consenso finalizzato a trattamenti futuri (DAT), ma anche a trattamenti routinari e quotidiani della pratica medica. Il dato è rilevante al fine di definire giuridicamente il valore e i limiti giuridici (e i risvolti civili e penali) del consenso informato.

In tale prospettiva appare corretto richiedere un maggiore definizione e puntualizzazione sulle modalità di acquisizione delle informazioni mediche di cui all'art.4, al fine di consentire l'attuazione di un reale percorso informativo preliminare all'autodeterminazione del paziente in ordine a una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi..

In ordine al **dissenso medico** a richieste anticipate di trattamento / non trattamento del paziente "contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alle buone pratiche clinico-assistenziali" (art.1, co 6) appare opportuno evidenziare che le motivazioni proposte nel testo legislativo sono generiche e foriere di possibili interpretazione non chiare, con conseguenti risvolti giudiziari possibili per il medico. Appare, quindi, necessaria una maggiore puntualizzazione – anche raccordando le disposizioni sulle linee guida e le procedure validate dalla comunità scientifica, di cui alla recente Legge n.24/2017 - al fine di definire se la condotta tenuta dal medico sia stata conforme a quanto richiesto dal paziente ovvero che vi sia stato valido e giuridicamente adeguato dissenso.

In merito poi alla libertà e all'autonomia scientifica ed etica del medico si suggerisce – in analogia a quanto già proposto dalla FNOMCeO – l'introduzione del diritto del medico (e degli operatori sanitari, si pensi all'ADI) all'**obiezione in scienza e coscienza** rispetto alle richieste di trattamento / non trattamento del paziente. Tanto al fine di bilanciare correttamente il diritto – costituzionalmente riconosciuto - sia del medico che del paziente a potersi liberamente, motivatamente e autonomamente determinare *in scienza e coscienza* su condotte implicanti il bene vita.

Proprio al fine di un bilanciamento giuridicamente chiaro tra tali posizioni appare opportuno suggerire la modifica del termine disposizioni in dichiarazioni anticipate di trattamento, in ciò comprendendo tutti i desideri di assistenza richiesti dal paziente, propri di una corretta e sana relazione di cura medico / paziente, ed eliminando quel carattere imperativo che il termine disposizioni induce a ritenere ed evitando di porre il medico fuori di una relazione terapeutica di accompagnamento e in una dimensione meramente esecutiva.

Infine due riflessioni in ordine alla norma proposta:

- 1. L'art.7, clausola di invarianza finanziaria, è ostativo alla corretta applicazione della norma. Infatti non è pensabile che possa non prevedersi una adeguato tempo sia per le DAT sia per l'ordinaria quotidiana prassi assistenziale per consentire al medico di informare adeguatamente e compiutamente il paziente. Il consenso se informato richiede tempo, riflessione, dialogo. Ma il tempo necessario non può essere dilatazione dell'ordinario orario di lavoro o sovraccarico di servizio: va definita un'organizzazione di risorse umane mediche tale da consentire al medico di "aver tempo" per "sedersi accanto al paziente". Un'organizzazione sanitaria adeguata, quindi, costa e non può essere attuata con le professionalità oggi in servizio, specie nelle regioni in piano di rientro.
- 2. La Legge n.38/2010 sulle cure palliative risulta tutt'oggi ancora non applicata in molte regioni e realtà sanitarie. Anche qui carenze di risorse umane e anche di iniziative attuative regionali e culturali mediche adeguate. Se la Legge fosse stata applicata, oggi avremmo una reale attuazione del principio della proporzionalità delle cure. E' questo il nuovo disatteso paradigma del pensiero medico nella presa in carico dei pazienti, tutti indistintamente: se i medici potessero prendere in cura i pazienti proporzionando le indicazioni ai trattamenti diagnostico/terapeutici, con alta probabilità non avremo bisogno di DAT.

Concludo ricordando i 114 pazienti oggi attaccati a respiratori automatici a domicilio nel territorio della ASL di Bari e i medici e gli infermieri della UO di Fragilità che oltre i limiti orari e con straordinaria abnegazione ogni giorno sono loro accanto in contesti familiari e abitativi urbani e rurali diversissimi, in ogni stagione, per strade anche pericolose, a ranghi ridotti, ma con il desiderio di non mollare, anche quanto – come accaduto lo scorso 26 maggio – un medico straordinario, qual era la Dr.ssa Caterina Pesce, per via, in servizio, perde la vita.

Dove la proporzionalità delle cure e l'alleanza terapeutica sono reali, l'accompagnamento di cura è certo e il paziente vive bene la sua malattia, anche complessa e grandemente invalidante, e il suo fine vita con accanto un medico che non è esecutore di disposizioni, ma medico vero.

Roma, 13 giugno 2017

Vincenzo Defilippis